

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3907

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NICCOLAI GIUSEPPE

Presentata il 9 luglio 1975

Modifica degli articoli 639 e 733 del codice penale per una più rigorosa protezione degli edifici pubblici e del patrimonio archeologico ed artistico da deturpazioni ed imbrattamenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ognuno di noi, e ciascuno nella propria città o provincia, può riscontrare il sempre più diffuso malvezzo di imbrattare con scritte, disegni, simboli o altro edifici privati, pubblici, monumenti, resti archeologici, per esaltare un partito o un movimento o per esprimere il proprio dissenso o la propria disapprovazione verso Tizio o Caio.

Scritte cubitali tracciate con vernici indelebili campeggiano lungo i muri delle strade, costellano le spallette dei ponti, deturpano palazzi storici, monumenti, cavalcavia e sottopassaggi, e le une si sovrappongono alle altre con tanta frequenza e costanza che le autorità comunali ormai hanno abdicato, o quasi, al dovere di cancellare queste manifestazioni di inciviltà e di maleducazione sociale.

D'altro lato la tecnica delle scritture con bombolette *spray* consente ai non tanto ignoti deturpatori di agire con la massima rapidità sfuggendo al controllo delle forze dell'ordine.

Pertanto abbiamo ritenuto nostro dovere presentare questa proposta di legge apportando delle modifiche all'articolo 639 del codice penale che tratta della deturpazione e dell'imbrattamento di cose nonché all'ar-

ticolo 733 che riguarda il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico.

Sin'ora l'articolo 639 prevedeva che colui il quale deturpava o imbrattava cose mobili o immobili di altrui proprietà potesse essere perseguito solo a querela di parte.

Noi abbiamo inteso trasformare la perseguibilità di questo reato in azione pubblica, in quanto riteniamo che sia diritto di ogni singolo cittadino vedere le strade della propria città libere da imbrattamenti e deturpazioni.

Ne consegue che anche lo stesso proprietario dell'immobile non può permettersi di imbrattare il proprio edificio dato che il bene che si intende proteggere non rientra più nella sua disponibilità, quando le facciate o le parti imbrattate siano prospicienti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Se il proprietario imbratterà con scritte o disegni dei cortili interni solo in questo caso sarà indenne rispetto alla legge.

Abbiamo, inoltre, previsto l'aumento della pena quando il fatto sia commesso su edifici o costruzioni pubblici o destinati ad uso pubblico oppure all'esercizio di un culto, con ciò comprendendo le chiese, i palaz-

zi delle pubbliche amministrazioni dello Stato, i ponti, i cavalcavia, i sottopassaggi e lo stesso suolo delle strade.

Ma a maggior tutela del bene pubblico abbiamo anche previsto che l'onere per la ripulitura o per il ripristino della cosa imbrattata o deturpata debba essere posto con la stessa condanna penale a carico del singolo responsabile.

Il nostro Paese, fortunatamente, è anche il Paese dell'arte ed ogni centro, anche il più piccolo, ha monumenti archeologici, storici o artistici di cui mena giustamente vanto. Ma l'opera dei vandali non si arresta certo di fronte a documenti di secoli di storia e la vernice e le scritte, specie in determinati momenti collegati con campagne

elettorali o consultazioni del genere, imperverano su queste pietre senza rispetto ed esitazione.

In conseguenza, all'articolo 739 del codice penale, accanto alla previsione della distruzione, deterioramento e danneggiamento, abbiamo specificatamente incluso anche quella della deturpazione e dell'imbrattamento al fine di evitare che cavillose interpretazioni possano escludere dalla perseguibilità gli autori di simili manifestazioni di inciviltà.

Le pene, nei due casi, sono state opportunamente aggravate e noi riteniamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione a questa proposta di legge che interpreta una necessità sociale diffusa in tutti gli strati della cittadinanza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 639. — (*Deturpazione e imbrattamento di cose*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, con scritte, disegni o altro, deturpa o imbratta cose mobili od immobili, anche se di sua proprietà ma prospicienti in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso a danno di edifici o costruzioni pubblici o destinati ad uso pubblico oppure all'esercizio di un culto.

In ogni caso la condanna importa il risarcimento delle spese necessarie al ripristino della cosa imbrattata o deturpata ».

ART. 2.

L'articolo 733 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 739. — (*Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico*). — Chiunque distrugge, deteriora, danneggia, deturpa oppure imbratta una cosa mobile o immobile di interesse archeologico, artistico o storico anche se di sua proprietà, è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila.

Non è punibile, salvo quanto disposto dall'articolo 639, colui che ignorando il pregio archeologico, artistico o storico di una cosa propria contravviene alle norme di cui al precedente comma ma, in tal caso, può esser ordinata la confisca della cosa deteriorata, danneggiata, deturpata o imbrattata ».